



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca al quale sono attribuite le *“funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”* (articolo 51-bis, comma 1), nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del suddetto Dicastero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante *«Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»*;

VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, recante *«Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26»*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante: *«Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 100 del 2 maggio 2025;

VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025/2026;

NELLE MORE dell'adozione delle disposizioni ministeriali concernenti le modalità di iscrizione per gli studenti internazionali ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, valide per l'anno accademico 2025/2026;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, recante *«Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria a.a. 2025-2026»* e, in particolare, l'Allegato 1, recante *«Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina*



Il Ministro dell'università e della ricerca

veterinaria», e l'Allegato 2, recante «*Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro*»;

CONSIDERATO che il D.M. n. 418 del 2025 prevede, all'articolo 5, comma 1, che il Ministero definisce annualmente le date dei due appelli di esame per ciascun insegnamento, che si svolgono al termine delle attività formative del semestre filtro;

CONSIDERATO, altresì, che l'Allegato 1 al D.M. n. 418 del 2025 stabilisce che con provvedimento annuale il Ministero definisce le date di apertura e di chiusura del portale *University* ai fini dell'iscrizione al semestre filtro, ed inoltre che lo studente, entro il termine di iscrizione, provvede al perfezionamento della stessa sul portale dell'ateneo mediante il pagamento del contributo forfettario per il semestre filtro, definito con provvedimento ministeriale, sentita la CRUI, e associato al codice univoco generato in fase di iscrizione dalla piattaforma *University*;

TENUTO CONTO, infine, che l'Allegato 2 al D.M. n. 418 del 2025 prevede che con apposito provvedimento ministeriale siano individuate annualmente le sedi del CINECA per la consegna da parte delle università del materiale relativo alle prove di esame, al fine di procedere alla rilevazione informatizzata delle risposte;

RAVVISATA la necessità di procedere tempestivamente all'individuazione: del contributo forfettario per il semestre filtro; dei termini di iscrizione al semestre filtro; delle date afferenti alle due sessioni d'appello degli esami di profitto; nonché dell'individuazione delle sedi CINECA per la consegna del materiale d'esame di cui all'Allegato 2 del D.M. n. 418 del 2025;

CONSIDERATA la normativa in materia di tasse universitarie, inclusa quella concernente gli esoneri totali o parziali dalle stesse;

SENTITA la CRUI sulla determinazione dell'importo del contributo forfettario per il semestre filtro di cui all'Allegato 1 del D.M. n. 418 del 2025, il cui parere è stato acquisito con nota prot. MUR n. 12495 del 20 giugno 2025;

DECRETA

Art. 1

(Contributo forfettario)

1. Per l'iscrizione al semestre filtro le università sono autorizzate a richiedere allo studente il pagamento di un contributo forfettario uniformato a livello nazionale, pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatti salvi i casi di esonero totale o parziale previsti dalla normativa vigente in materia di tasse universitarie.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. Lo studente che, al termine del semestre filtro, si immatricola ad uno dei corsi di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. n. 418 del 2025 ovvero ad un corso di studio non compreso tra quelli di cui all'articolo 8 del medesimo decreto, nella medesima o in diversa università rispetto a quella in cui ha frequentato il semestre filtro, è tenuto al pagamento delle tasse universitarie annuali, calcolate secondo le disposizioni vigenti nell'università di immatricolazione, decurtate del contributo corrisposto ai sensi del comma 1.
3. Lo studente che, al termine del semestre filtro, si immatricola ad uno dei corsi di studio affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, nella medesima o in diversa università rispetto a quella in cui ha frequentato il semestre filtro, è tenuto al pagamento delle tasse universitarie annuali, calcolate secondo le disposizioni vigenti nell'università di immatricolazione, riparametrate in relazione alla durata del secondo semestre.
4. Il pagamento delle tasse universitarie di cui ai commi 2 e 3 è effettuato prima dell'inizio delle attività didattiche del secondo semestre. Le università possono prevedere idonei piani di rateizzazione del pagamento dovuto.
5. Gli studenti vincitori o idonei ai benefici per la tutela del diritto allo studio per il semestre filtro ottengono il rimborso delle somme eventualmente versate ai sensi del comma 1 e sono immatricolati al secondo semestre senza l'obbligo di pagamento di cui al comma 4. Gli studenti che hanno presentato domanda per l'accesso ai benefici per la tutela del diritto allo studio per il secondo semestre sono immatricolati allo stesso senza l'obbligo di pagamento di cui al comma 4, nelle more dell'acquisizione del diritto ai benefici. Nel caso in cui lo studente non rientri tra gli idonei o vincitori, il pagamento di cui al comma 4, ovvero la prima *tranche* dello stesso in caso di rateizzazione, è effettuato entro quindici giorni dalla pubblicazione della relativa graduatoria.

Art. 2

(Termini per l'iscrizione al semestre filtro)

1. Ciascuno studente, tramite il portale *University* (www.university.it), presenta la domanda di iscrizione al semestre filtro di uno dei corsi di studio afferenti alla Classe LM-41, LM-46 o LM-42, e a uno dei corsi di studio affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, con le modalità di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto, a decorrere dalle ore 10.00 del 23 giugno 2025. La domanda può essere presentata entro e non oltre le ore 17:00 del 25 luglio 2025.
2. L'iscrizione ai corsi di studio presso università che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora non definita, si intende condizionata all'esito positivo delle relative procedure di accreditamento. In caso di mancato accreditamento, l'iscrizione al semestre filtro s'intende effettuata con riferimento alla scelta successiva, secondo l'ordine di preferenze indicato dallo studente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 418 del 2025.
3. Successivamente alle attività di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025 e, comunque, entro l'inizio delle attività formative, le università accertano il possesso del titolo di studio richiesto ai fini dell'accesso al semestre filtro.
4. Oltre alla presentazione della domanda di iscrizione nei termini e con le modalità indicate al comma 1, per gli studenti cui si applicano le *Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore*



Il Ministro dell'università e della ricerca

in Italia, è fatto obbligo di completare la relativa procedura, rinvenibile al link <https://www.universitaly.it/studenti-stranieri>, indispensabile per il rilascio del visto. Le università, ove lo studente interessato non possieda una idonea certificazione relativa alla conoscenza della lingua italiana, hanno il compito di verificare la competenza linguistica per l'accesso ai corsi, nelle forme previste dalle richiamate *Procedure*.

Art. 3

(Date degli appelli degli esami di profitto)

1. Gli esami di profitto dei tre insegnamenti, di cui all'articolo 5 del D.M. n. 418 del 2025, si svolgono in due appelli, secondo il seguente calendario:

- primo appello: 20 novembre 2025, ore 11:00;
- secondo appello: 10 dicembre 2025, ore 11:00.

Art. 4

(Sedi CINECA di consegna delle prove di esame)

1. La consegna delle prove di esame, secondo le modalità stabilite nell'Allegato 2 del D.M. n. 418 del 2025, avviene presso le sedi individuate dal CINECA nella città di Casalecchio di Reno (Bologna), rispettivamente in via Magnanelli n° 2 e in via del Lavoro n° 65, secondo apposito calendario, reso disponibile agli atenei.

Art. 5

(Modalità di comunicazione con il Ministero)

1. Per eventuali richieste di informazioni circa la procedura di iscrizione al semestre filtro è attivo presso il Ministero il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato "infosemestreaperto@mur.gov.it".

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
sen. Anna Maria Bernini



Il Ministro dell'università e della ricerca

RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di studio afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2025/2026;

DECRETA:

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. A decorrere dall'a.a. 2025/2026, l'iscrizione degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero, al semestre filtro dei corsi di studio in lingua italiana afferenti alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria (LM-42), di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26 (d'ora innanzi, Classi LM-41, LM-46 e LM-42), è libera.
2. Lo studente si iscrive a uno dei corsi di studio di cui al comma 1 e, contemporaneamente, a uno dei corsi di studio di cui all'articolo 8, di seguito denominati "corsi affini", ai fini del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le università statali e non statali legalmente riconosciute.
4. Per l'a.a. 2025/2026, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati dalle università non statali legalmente riconosciute. Con successivo decreto del Ministro saranno individuati i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto alle università non statali legalmente riconosciute.

Art. 2

(Accesso al semestre filtro)

1. Ai fini dell'accesso al semestre filtro, lo studente procede all'iscrizione, in prima applicazione entro il mese di luglio, attraverso il sistema informatico e secondo le modalità previsti dall'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, e indica:
 - a) la sede di uno dei corsi di studio, tra quelli afferenti alle Classi LM-41 o LM-46 o LM-42, ove intende frequentare il semestre filtro, e il corso affine, tra quelli individuati dall'articolo 8, ove intende iscriversi;
 - b) almeno dieci sedi ove intende proseguire il corso di studio di cui all'articolo 1, comma 1, la prima delle quali deve coincidere con quella scelta per il semestre filtro, per l'ipotesi di utile collocazione nella graduatoria di merito di cui all'articolo 7;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- c) almeno dieci sedi ove intende proseguire il percorso di studi nel corso di studio affine, per l'ipotesi di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito di cui all'articolo 7 per l'ammissione al secondo semestre del corso di studio di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Mediante il sistema informatico di cui al comma 1, il Ministero comunica all'università la sede presso cui lo studente si iscrive per frequentare il semestre filtro e le sedi scelte per il corso affine.
3. L'iscrizione contemporanea al semestre filtro e al corso di studio affine è consentita anche in deroga al divieto di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 29 luglio 2022, n. 930.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità di iscriversi a un altro corso di studio afferente a Classi diverse da quelle individuate all'articolo 8, secondo quanto disposto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33.

Art. 3

(Status dello studente)

1. Per effetto dell'iscrizione al semestre filtro ai sensi dell'articolo 2, lo studente acquista lo *status* di "studente contemporaneamente iscritto" al corso di studio afferente alla Classe LM-41 o LM-46 o LM-42 prescelto e al corso di studio affine prescelto, tra quelli di cui all'articolo 8, ai soli fini della prosecuzione del percorso di studi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c).
2. L'iscrizione al primo semestre di uno dei corsi di studio affini è gratuita e non comporta per lo studente il rispetto degli obblighi di frequenza eventualmente previsti dai regolamenti di Ateneo.

Art. 4

(Semestre filtro)

1. Le attività formative del semestre filtro, di norma, iniziano il 1° settembre e si concludono entro il 30 novembre.
2. Il semestre filtro si compone dei seguenti insegnamenti, a cui sono assegnati 6 crediti formativi (CFU) ciascuno:
 - a) Chimica e propedeutica biochimica;
 - b) Fisica;
 - c) Biologia.
3. Con apposito decreto, il Ministro provvede a nominare due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti di cui al comma 2, e l'altra di definire le prove di esame. Entrambe le commissioni sono articolate in sottocommissioni, ciascuna delle quali è composta da professori individuati per gli insegnamenti di propria afferenza. Le commissioni sono composte da professori universitari di ruolo o in quiescenza e rimangono in carica per due anni, rinnovabili una volta. I componenti della commissione incaricata di formulare le domande per le prove d'esame non possono svolgere attività didattica nel semestre filtro e assicurano il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. Per la valutazione complessiva delle tre prove d'esame di cui al comma 1, sono attribuiti al massimo novantatré (93) punti.
3. Ai fini della determinazione del voto d'esame per la carriera dello studente, i punteggi conseguiti nelle prove si arrotondano all'unità più prossima solo qualora lo studente abbia superato l'esame conseguendo un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30).
4. Allo studente è riconosciuta la possibilità di rinunciare alla votazione ottenuta in ciascun esame per poterlo sostenere nuovamente all'appello successivo del medesimo semestre filtro ovvero qualora si iscriva nuovamente ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

Art. 7

(Inserimento nella graduatoria di merito nazionale)

1. Solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel corso di cui all'articolo 1, comma 1.
2. In caso di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito di cui al comma 1, ovvero in caso di rinuncia all'immatricolazione a uno dei corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, gli studenti possono immatricolarsi al secondo semestre del corso di studio affine, con la garanzia dell'integrale riconoscimento dei CFU conseguiti nel semestre filtro, secondo l'ordine della graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'articolo 8.
3. Gli studenti che non accedono alla graduatoria di merito a causa del mancato superamento di tutti gli esami di profitto del semestre filtro, ovvero in caso di rinuncia alla votazione conseguita almeno a uno degli esami di profitto sostenuti secondo le modalità definite dall'Allegato 2, possono iscriversi ad altro corso di studio, nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente e in presenza di posti disponibili, anche oltre i termini previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il riconoscimento dei CFU conseguiti nel semestre filtro è rimesso alla valutazione dell'università ove lo studente si iscrive e può avvenire anche in forma parziale.
5. I criteri per la formazione della graduatoria e le modalità di assegnazione delle sedi nel corso di studio di cui all'articolo 1, comma 1, o nel corso affine sono stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Art. 8

(Corsi affini)

1. I corsi affini relativi alle Classi delle Lauree Magistrali a ciclo unico LM-41, LM-46 e LM-42 sono tutti i Corsi di studio afferenti alla Classe delle Lauree in Biotecnologie (L-2), alla Classe delle Lauree in Scienze Biologiche (L-13), alla Classe delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico in Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13), alla Classe delle Lauree in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38), nonché, i corsi di studio afferenti alle Classi delle Lauree per le Professioni sanitarie che presentano un rapporto tra iscritti al primo anno e posti disponibili per il



Il Ministro dell'università e della ricerca

medesimo anno, riferito all'anno accademico precedente, inferiore a 0,9. Tali corsi di studio - in prima applicazione - sono i seguenti:

- a) Assistenza sanitaria afferente alla Classe L/SNT4;
- b) Educazione professionale afferente alla Classe L/SNT2;
- c) Infermieristica afferente alla Classe L/SNT1;
- d) Ortottica ed assistenza oftalmologica afferente alla Classe L/SNT2;
- e) Podologia afferente alla Classe L/SNT2;
- f) Tecniche audiometriche afferente alla Classe L/SNT3;
- g) Tecniche audioprotesiche afferente alla Classe L/SNT3;
- h) Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro afferente alla Classe L/SNT4;
- i) Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare afferente alla Classe L/SNT3;
- j) Tecniche di neurofisiopatologia afferente alla Classe L/SNT3;
- k) Terapia occupazionale afferente alla Classe L/SNT2;
- l) Tecniche ortopediche afferente alla Classe L/SNT3.

Con provvedimento annuale il Ministero aggiorna l'elenco dei predetti corsi delle Classi di Laurea per le Professioni sanitarie, tenendo conto del criterio di cui al primo periodo.

2. Ai corsi di studio afferenti alle Classi individuate dal comma 1 sono ammessi, anche in sovrannumero e di norma nel limite del venti per cento dei posti disponibili, gli studenti che non si collocano in posizione utile all'accesso al corso di cui all'articolo 1, comma 1, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria di merito e delle preferenze espresse. È fatta in ogni caso salva la redistribuzione degli studenti presso sedi ulteriori rispetto alle scelte già espresse in fase di iscrizione, tenendo conto, in via prioritaria, della ricognizione dei posti disponibili non assegnati. L'eventuale assegnazione di sedi ulteriori di cui al periodo precedente è definita sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 5.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, in prima applicazione del presente decreto, sono derogati, in caso di sovrannumero di cui al comma 2, i requisiti di docenza relativi alla numerosità massima della Classe di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 e ss.mm.ii.

Art. 9

(Nuova iscrizione al semestre filtro)

- 1. Lo studente può iscriversi al semestre filtro per un massimo di tre volte, anche in anni accademici non consecutivi.
- 2. In caso di nuova iscrizione al semestre filtro, agli studenti che hanno già sostenuto gli esami del semestre filtro è riconosciuta la facoltà di non utilizzare gli esami sostenuti nel precedente semestre.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 10

(Studenti già iscritti)

1. Gli studenti iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto, ai corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero ai corsi di studio di cui all'articolo 8, anche presso un'università non statale legalmente riconosciuta, che intendono proseguire gli studi in un corso afferente alle Classi LM-41, LM-46 o LM-42, a decorrere dall'a.a. 2025/2026 sono tenuti a iscriversi al semestre filtro e a sostenere i relativi esami di profitto. Gli studenti di cui al primo periodo non sono tenuti a frequentare le lezioni purché producano documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli obblighi di frequenza relativi agli insegnamenti di cui all'articolo 4, comma 2, presso il corso di studi di provenienza, fino all'armonizzazione dei piani di studio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.
2. L'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, può avvenire esclusivamente nel limite dei posti che si siano resi disponibili. Gli studenti che intendono essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione degli avvisi o dei bandi delle università relativi ai posti vacanti.

Art. 11

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

1. Le informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono rese disponibili sul sito istituzionale del Ministero e all'interno del portale *Universitaly*.

Art. 12

(Norme finali e transitorie)

1. Per l'anno accademico 2025/2026 le università, in relazione ai corsi afferenti alle Classi LM-41, LM-46 e LM-42 sono tenute ad adeguare i piani di studio, al fine di erogare nel semestre filtro gli insegnamenti di cui all'art. 4, comma 2. A partire dall'anno accademico 2026/2027, le università procedono all'adeguamento altresì dei piani di studio dei corsi affini.
2. Gli studenti allievi della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono iscriversi al semestre filtro in una delle sedi universitarie statali e superare gli esami con un punteggio complessivo pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso l'Università di Pisa.



Al Ministro dell'università e della ricerca

3. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai candidati dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Modena e dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna e di Modena - Reggio Emilia e di Napoli "Federico II", tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'Università e della Ricerca, prevedono la somministrazione di domande individuate con decreto del Ministero della difesa con riferimento ai Syllabus di cui all'articolo 4, comma 3, e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato n. 1

(Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria)

1. Ciascuno studente deve presentare la domanda di iscrizione al semestre filtro del Corso afferente a una delle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46), o Medicina Veterinaria (LM-42) in modalità *online* attraverso il portale *University* (www.university.it).

Con provvedimento annuale il Ministero definisce le date di apertura e di chiusura del predetto portale.

2. Al momento dell'iscrizione *online*, lo studente, presa visione dell'informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, procede alla registrazione sul portale *University*. Ai fini della registrazione è necessario fornire le seguenti informazioni (tutti i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori):

Cognome *

Nome *

Paese di nascita *

Provincia di nascita *

Città di nascita *

Data di nascita *

Sesso *

Cittadinanza *

Codice Fiscale *

e-mail *

Tipo documento* Numero Documento * Rilasciato da * Valido dal <...> al <...>*

Residenza/Domicilio: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *

Telefono/ cellulare

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse all'accesso al semestre filtro dei Corsi di cui al punto 1 per cui lo studente ha presentato la domanda e alla successiva immatricolazione al secondo semestre del corso prescelto o del corso affine. Tutte le informazioni sono conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione *online* dello studente, fatti salvi i diversi tempi di conservazione previsti in adempimento di specifici obblighi normativi. Al termine di tali periodi i dati sono resi anonimi.

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inviate all'indirizzo e-mail indicato all'atto di iscrizione. È cura dello studente verificare e aggiornare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail.



Il Ministro dell'università e della ricerca

3. All'atto dell'iscrizione lo studente deve:

- scegliere una delle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico tra Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e Medicina Veterinaria (LM-42);
- selezionare la sede del corso afferente alla Classe prescelta, ove intende frequentare il semestre filtro;
- selezionare almeno 10 sedi del corso afferente alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico prescelta, ove intende proseguire al secondo semestre. Si precisa che la prima sede selezionata deve coincidere con quella individuata dallo studente per il semestre filtro;
- scegliere, come corso di studio affine, un corso afferente a una delle Classi di Laurea o Laurea Magistrale a Ciclo Unico tra Scienze Biologiche (L-13), Biotecnologie (L-2), Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38), Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13), ovvero uno dei corsi afferenti alle Classi di Laurea per le professioni sanitarie definite dal presente decreto e aggiornate annualmente con provvedimento ministeriale;
- selezionare almeno 10 sedi del corso affine prescelto ove lo studente intende proseguire al secondo semestre, in caso di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito;
- in caso di invalidità uguale o superiore al 66% o disabilità con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, dichiarare di essere in possesso del relativo certificato d'invalidità;
- nel caso in cui lo studente sia già iscritto a un corso afferente alle Classi LM-41, LM-46 o LM-42 o a un corso affine, indicare quali degli insegnamenti, tra quelli di cui all'articolo 4 comma 2, del presente decreto, ha già frequentato, presentando documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta frequenza;
- dichiarare di essere in possesso di un ISEE e di un ISPE uguale o inferiore al valore di cui al decreto direttoriale adottato annualmente ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 17 dicembre 2021, n. 1320.

Fa fede in ogni caso l'ultima “*conferma*” espressa dallo studente entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione.

Entro il medesimo termine, lo studente provvede al perfezionamento dell'iscrizione sul portale dell'ateneo mediante il pagamento del contributo forfettario per il semestre filtro, definito con provvedimento ministeriale, sentita la CRUI, e associato al codice univoco generato in fase di iscrizione dalla piattaforma *University*.

4. Al termine della procedura di iscrizione, il Ministero, tramite il sito ad accesso riservato di CINECA, comunica alle università l'elenco degli studenti che hanno selezionato una delle loro sedi per la frequenza del semestre filtro.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato n. 2

Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro

1. Gli esami di profitto relativi agli insegnamenti di Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia - di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto - del semestre filtro dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42) si svolgono al termine delle attività formative erogate da ciascuna università.

2. Le prove di esame relative a ciascun insegnamento si svolgono in due appelli, a distanza di almeno 15 giorni, nelle date definite annualmente con apposito provvedimento ministeriale. Le prove si svolgono nel medesimo giorno e orario in tutte le università che erogano il semestre filtro. Possono sostenere gli esami solo gli studenti che hanno ottemperato agli obblighi di frequenza previsti per i tre insegnamenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto, verificati secondo le modalità disposte da ciascuna università, salvo quanto disposto dall'articolo 10 del presente decreto. Gli studenti si iscrivono all'esame tramite le apposite piattaforme messe a disposizione dalle università e sostengono le prove nelle sedi indicate dall'ateneo presso il quale hanno frequentato il semestre filtro.

3. Le prove di esame sono di identico contenuto in tutte le sedi in cui si effettuano, come da programmi previsti dai rispettivi Syllabus di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.

4. Ciascuna prova di esame si compone di trentuno (31) domande, articolate come segue:

- quindici (15) domande a risposta multipla;
- sedici (16) domande a risposta con modalità a completamento.

Per ciascuna delle domande a risposta multipla gli studenti hanno a disposizione cinque opzioni di risposta, una sola delle quali corretta.

Per le domande a risposta con modalità a completamento gli studenti hanno a disposizione uno spazio bianco in cui inserire la parola mancante. Una sola è la parola corretta.

5. Ciascuna università provvede a nominare una Commissione di vigilanza che verifica il corretto svolgimento delle prove, tra i cui componenti è designato un Presidente e un Responsabile d'aula, ove occorra.

Il Presidente della predetta Commissione o il Responsabile d'aula, ove designato, redige il verbale d'aula per ciascun appello.

Ciascuna università nomina altresì una Commissione di esame secondo quanto disposto dal Regolamento didattico di ateneo, incaricata della correzione delle prove.

6. Per lo svolgimento di ciascuna prova di esame è assegnato un tempo pari a 45 minuti e sono previsti 15 minuti di intervallo tra una prova e l'altra.

Lo studente è tenuto a presenziare per tutta la durata delle prove, indipendentemente da quella/e che deve sostenere.



Al Ministro dell'università e della ricerca

7. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dalle università tenendo conto delle singole esigenze degli studenti con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché degli studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010. Al fine di assicurare a tali studenti le condizioni adeguate allo svolgimento della prova e alla fruizione dei tempi aggiuntivi definiti dai paragrafi seguenti, le università individuano modalità organizzative e logistiche che consentano di svolgere le prove con la necessaria tranquillità e concentrazione.

Per consentire l'opportuna organizzazione della prova, lo studente con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104/1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 è tenuto a presentare all'università, nel corso del semestre filtro e comunque non meno di 15 giorni prima della data fissata annualmente per lo svolgimento delle prove di cui al presente Allegato, la certificazione in originale o in copia autenticata al fine di beneficiare, nello svolgimento di ciascuna prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste da ciascuna università.

Gli studenti di cui al periodo precedente possono essere ammessi allo svolgimento di ciascuna prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN causata dalla pandemia da Covid-19, con riserva, da parte delle università, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

Lo studente con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104/1992 è tenuto a presentare la certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. Tale studente ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove.

Lo studente con DSA di cui alla legge n. 170/2010 è tenuto a presentare all'università la certificazione di diagnosi di DSA. In aderenza a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al D.M. 12 luglio 2011 n. 5669, agli studenti con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito. In caso di particolare gravità certificata del DSA, le università, nella loro autonomia, possono valutare ulteriori misure, atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, assicurando la congruità delle misure individuate in relazione alla tipologia di ciascuna prova e l'equità in generale delle stesse. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata allo studente da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.

Gli studenti con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai periodi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai periodi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Solo al termine dei tempi aggiuntivi concessi decorrono i 15 minuti di intervallo tra ciascuna delle prove.

8. Ciascuna università, per l'espletamento delle prove d'esame, può scegliere se utilizzare le proprie sedi ovvero servirsi di locali extrauniversitari.

9. Il Consorzio interuniversitario CINECA è incaricato della predisposizione dei plichi delle prove di esame destinati a ciascuna università, in numero corrispondente agli studenti iscritti al semestre filtro, sulla base dei dati forniti dalle stesse. Le università provvedono al ritiro delle scatole sigillate, in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che sostengono le prove, presso la sede legale di CINECA a Bologna.

10. Ogni scatola contiene:

- a) cento (100) plichi per ciascuna prova contenenti il materiale di cui al successivo punto 14;
- b) una busta contenente centodieci (110) coppie di etichette adesive pretagliate, recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, destinate all'abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica dello studente, secondo la procedura prevista dal successivo punto 16.

Al momento della consegna delle scatole, il CINECA provvede altresì a consegnare le schede anagrafiche precompilate contenenti i dati anagrafici degli studenti iscritti alle prove di esame, nonché una scatola contenente le schede anagrafiche in bianco da utilizzare solo in caso di necessità di sostituzione.

A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna università appronta idonee misure e iniziative per la corretta e diligente custodia e la garanzia dell'integrità del materiale consegnato, al fine di evitare alterazioni, manipolazioni e sottrazioni.

11. Per ogni appello la Commissione di cui al punto 5, primo periodo, vigila sulla regolarità dello svolgimento delle prove e, ove lo ritenga opportuno, può nominare uno o più Responsabili d'aula, qualora risulti necessario al fine del buon esito delle operazioni di sorveglianza.

12. In ciascun appello, prima dell'inizio di ciascuna prova, il Presidente della Commissione di cui al punto 5, primo periodo, procede all'identificazione e alla consegna delle schede anagrafiche precompilate. Successivamente, il Presidente sorteggia quattro studenti tra quelli presenti in aula, al fine di verificare l'integrità delle scatole. Solo all'esito di tali adempimenti, la medesima Commissione procede alla consegna agli studenti del plico relativo alla prima prova di esame e, successivamente, provvede alla distribuzione degli altri plichi al termine di ciascuna prova. Di queste operazioni il Presidente o il Responsabile d'aula è tenuto a dare conto nel verbale d'aula.

13. Nel caso in cui uno o più studenti segnalino irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente o il Responsabile d'aula verifica l'attendibilità della segnalazione e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico. Detta operazione deve risultare dal verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere opportunamente custoditi come previsto dal successivo punto 17, lettera d).



Il Ministro dell'università e della ricerca

14. Ogni plico contiene:

- a) i fogli con le domande relative a ciascuna prova di esame recanti il codice identificativo del plico nonché n. 2 fogli dedicati alla minuta;
- b) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico;
- c) un foglio sul quale è apposto il codice identificativo del plico nonché l'indicazione dell'università e dell'insegnamento a cui si riferisce ciascuna prova d'esame.

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria, nel corso di ciascuna prova, anche di uno solo dei documenti indicati alle lettere a) e b) comporta la sostituzione integrale del plico, in quanto tali documenti sono contraddistinti dal medesimo codice identificativo del plico.

Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove lo studente apporti segni o correzioni che comportano un'obiettivo difficoltà a identificare lo studente: in quel caso la commissione, dandone atto nel verbale d'aula, sostituisce la scheda anagrafica precompilata con una scheda bianca sostitutiva tra quelle fornite al momento della consegna, secondo quanto previsto dal precedente punto 10, nella quale lo studente indica i propri dati.

15. All'esito di tali adempimenti, il Presidente o il Responsabile d'aula redige una dichiarazione dalla quale risultano l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero dei plichi eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro studenti sorteggiati.

16. Per la compilazione del modulo risposte, lo studente deve utilizzare esclusivamente la penna di colore nero data in dotazione dall'università.

Con riferimento alle 15 domande a risposta multipla, lo studente contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella (tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). È consentita la possibilità di correggere una sola volta la risposta eventualmente già data ad una domanda, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.

Con riferimento alle 16 domande a risposta con modalità a completamento, lo studente inserisce la parola mancante nell'apposito spazio disponibile in stampatello maiuscolo. È consentita la possibilità di correggere la parola una sola volta tramite l'inserimento di una diversa parola nello spazio sottostante a quello precedentemente utilizzato, avendo cura di annerire completamente la precedente risposta.

Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascuna domanda, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile.

Ogni studente, al termine di ciascuna prova di esame, deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche fornite dalla commissione e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo risposte. L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva dello studente che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Lo studente sottoscrive, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte.



Al Ministro dell'università e della ricerca

A conclusione di queste operazioni, lo studente inserisce la scheda anagrafica e il modulo risposte, ciascuno nell'apposito contenitore chiuso e predisposto a tale scopo.

17. Al termine delle prove, il Presidente o il Responsabile d'aula provvede a:

- a) chiudere i contenitori contenenti i moduli di risposta e le schede anagrafiche, alla presenza dei quattro studenti sorteggiati di cui al punto 12;
- b) apporre una firma sulle etichette utilizzate per la chiusura dei contenitori;
- c) invitare i quattro studenti ad apporre la propria firma sulla stessa etichetta;
- d) confezionare altri contenitori in cui devono essere conteggiati, racchiusi e sigillati i plichi restituiti che sono stati oggetto di sostituzione, nonché i plichi non utilizzati e i verbali d'aula.

Al momento della consegna da parte degli studenti dei moduli risposta, il Presidente o il Responsabile d'aula, in presenza di ciascuno studente, deve trattenere, perché sia conservato dall'università, sia ai fini della formulazione della graduatoria di merito, sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il seguente materiale:

- 1) i fogli in cui sono stampati le domande relative alla prova;
- 2) le schede anagrafiche;
- 3) il foglio di controllo del plico.

Tutto il materiale sopra descritto viene conservato dall'università per cinque anni dallo svolgimento di ciascuna prova di esame.

18. Nei giorni e negli orari esclusivamente indicati dal calendario reso disponibile a tutti gli atenei, ogni università, a cura di un responsabile amministrativo, provvede a consegnare tutto il materiale indicato nei punti precedenti, tranne quello trattenuto dalle università, presso la/le sede/i del CINECA individuate annualmente con apposito provvedimento ministeriale, al fine di procedere alla rilevazione informatizzata delle risposte. Il facsimile del verbale di consegna è reso disponibile dal Ministero dell'università e della ricerca. La consegna è svolta dopo lo svolgimento di ciascun appello, secondo il calendario definito dal Ministero dell'università e della ricerca che sarà reso disponibile sul sito riservato alle università.

Il materiale non potrà per alcun motivo essere custodito dal CINECA e dovrà essere ripreso in consegna dall'università immediatamente al termine della procedura di rilevazione informatizzata delle risposte.

La valutazione delle prove è rimessa alla Commissione di esame di cui al punto 5, ultimo periodo, previa rilevazione informatica da parte del CINECA delle risposte fornite alle domande. La somma del punteggio conseguito nelle domande a risposta multipla e nelle domande a risposta con modalità a completamento, determinato dalla predetta Commissione, costituisce il punteggio di esame con il quale, qualora accettato, lo studente concorre alla graduatoria di merito di cui all'articolo 7 del presente decreto.

Il Presidente della medesima Commissione provvede al caricamento nella piattaforma informatica del punteggio di esame e del verbale di correzione delle prove, debitamente sottoscritto.

19. Il responsabile del procedimento ovvero il suo delegato per ciascuna università assiste alle operazioni di scansione dei moduli risposte presso la/le sede/i del CINECA e provvede al loro ritiro,



Al Ministro dell'università e della ricerca

al termine delle operazioni, dal CINECA, in modo che tutti i documenti relativi al singolo studente siano conservati agli atti dell'università.

20. Il Ministero dell'università e della ricerca pubblica sul sito www.universitaly.it, nell'area riservata agli studenti e nel rispetto della normativa per la protezione sui dati personali, esclusivamente il punteggio in ordine di codice etichetta. Tali dati restano disponibili nell'area riservata agli studenti fino alla conclusione delle procedure.

21. Le università inviano al CINECA, in modalità telematica e attraverso un sito riservato, le scansioni delle schede anagrafiche secondo le specifiche tecniche che verranno successivamente comunicate.

22. Dopo la procedura di determinazione del punteggio e caricamento del verbale di correzione di cui al punto 18, le università procedono alla trasmissione delle schede anagrafiche degli studenti per consentire al CINECA l'associazione di queste ai moduli di risposta.

Dopo l'associazione, il CINECA procede alla trasmissione telematica attraverso il sito riservato, dei punteggi conseguiti dagli studenti. Attraverso il portale *Universitaly*, gli studenti possono accedere all'area riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai propri punteggi, le immagini del proprio elaborato e della scheda anagrafica. Le immagini dell'elaborato e della scheda anagrafica potranno, altresì, essere acquisite dallo studente interessato tramite *download*.

L'accesso all'area riservata nel portale *Universitaly* avviene previa autenticazione informatica, tramite credenziali individuali, definite da ogni singolo studente.

Una volta visualizzato il punteggio, lo studente può accettarlo o rifiutarlo.

Nel caso di accettazione, il punteggio si converte in voto d'esame ai fini della determinazione del voto per il libretto personale della carriera, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto.

Nel caso di rifiuto, lo studente può nuovamente sostenere l'esame nel secondo appello. Se lo studente rifiuta uno dei punteggi conseguiti al secondo appello, il sistema informatico non procede all'inserimento in graduatoria.

Il CINECA, tramite sistema informatico, procede a comunicare all'università presso cui lo studente è iscritto l'accettazione o il rifiuto del punteggio.



Ministero dell'università e della Ricerca

VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025/2026;

VISTA la nota integrativa alle *“Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia 2025/2026”*;

VISTA la nota prot. CRUI 001-2035-GEN/2025 19-06-2025, con la quale la CRUI ha rappresentato la disponibilità degli atenei *“... ad aumentare ulteriormente i numeri degli iscritti ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia (LM-41) almeno del 10% rispetto agli iscritti ai corsi di laurea nell'anno precedente e tenendo conto della disponibilità di spazi e docenti di riferimento”*;

RITENUTO opportuno, per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41), introdurre per l'a.a. 2025/2026 una deroga ai requisiti di docenza relativi alla numerosità massima della classe di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 e ss.mm.ii., ai fini della determinazione del potenziale formativo degli atenei, necessario per la definizione dei posti disponibili;

RAVVISATA la necessità di definire tempestivamente, per l'anno accademico 2025/2026, i criteri per la formazione delle graduatorie degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia e degli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero;

DECRETA

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, la graduatoria di merito nazionale degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia afferente a ciascuno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42), in lingua italiana delle università statali, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. n. 418 del 2025, è redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro.

2. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, la graduatoria di merito nazionale degli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, afferente a ciascuno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 1 è redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro.

3. Le date definite negli Allegati di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alla procedura relativa all'a.a. 2025/2026. A decorrere dall'anno accademico 2026/2027, con



Ministero dell'università e della Ricerca

provvedimento annuale, il Ministero definisce le date di pubblicazione delle graduatorie di merito nazionali e le relative scadenze.

Articolo 2

(Graduatorie di merito nazionali e ammissione al secondo semestre)

1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'ammissione degli studenti di cui all'articolo 1, nell'ambito dei relativi posti disponibili per le immatricolazioni al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro, di cui all'articolo 4, comma 2 del D.M. n. 418 del 2025, e alla collocazione in posizione utile nelle rispettive graduatorie di merito nazionali sulla base del punteggio conseguito in ciascuno degli esami di profitto del predetto semestre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. n. 418 del 2025 e dal comma 4 del presente articolo. Tale punteggio deve essere uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) per ciascun esame.
2. Gli studenti che non hanno conseguito, in ciascuna prova di esame, il punteggio minimo di cui al comma 1, non sono inseriti nelle predette graduatorie di merito.
3. Lo studente concorre nella graduatoria afferente ad uno dei corsi di cui all'articolo 1, comma 1 (LM-41 o LM-46 o LM-42), per il cui semestre filtro ha effettuato l'iscrizione, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito negli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti.
4. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:
 - a) in caso di parità tra uno o più studenti invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e uno o più studenti non rientranti nelle predette categorie, viene preferito lo studente invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, presentate ai sensi dell'Allegato 2 del D.M. n. 418 del 2025;
 - b) nei casi di ulteriore parità, prevale lo studente anagraficamente più giovane.
5. Gli studenti di cui all'articolo 1, comma 1, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali, sono assegnati e si immatricolano in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza scelto in sede di iscrizione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 418 del 2025, ovvero in altra sede sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati e delle ulteriori scelte effettuate dagli studenti, secondo le procedure e i termini previsti dall'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di mancata immatricolazione nei termini prescritti dall'Allegato 1, sulla base delle scelte effettuate in sede di domanda di iscrizione o delle ulteriori scelte successive alla ricognizione dei posti non assegnati, lo studente decade dalla possibilità di immatricolarsi. Eventuali posti residui sono utilizzati dalle università per cambi di sede relativi al primo anno, in



Ministero dell'università e della Ricerca

relazione all'accertamento di gravi motivi debitamente documentati, ovvero per le procedure di iscrizione per anni successivi al primo di cui all'Allegato 1.

6. Gli studenti di cui all'articolo 1, comma 2, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali sono assegnati e si immatricolano secondo le procedure ed i termini previsti dall'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di mancata immatricolazione nei termini prescritti dall'Allegato 2, lo studente decade dalla possibilità di immatricolarsi. Gli eventuali posti non utilizzati nell'ambito delle predette graduatorie, per il mancato superamento delle prove di esame relative agli insegnamenti impartiti nel semestre filtro o per iscrizioni inferiori ai posti disponibili o per rinuncia alla votazione conseguita almeno a uno degli esami di profitto sostenuti nel semestre filtro o per mancata immatricolazione, sono resi disponibili per le assegnazioni e le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia nelle relative graduatorie, in occasione della riassegnazione di cui al comma 5.

7. Nel caso in cui la collocazione nelle graduatorie di merito di cui ai commi 5 e 6 non consenta la prosecuzione del percorso di studi nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) o odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) o medicina veterinaria (LM-42), lo studente può proseguire nel corso di studio di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, indicato in sede di iscrizione in una delle sedi opzionate, secondo l'ordine delle preferenze espresse. Lo studente è ammesso, anche in sovrannumero, di norma nel limite del venti per cento dei posti disponibili presso ciascuno ateneo, secondo le procedure ed i termini previsti dall'Allegato 3.

8. Qualora lo studente – a fronte della saturazione dei posti disponibili – non trovi utile collocazione presso le sedi opzionate al momento dell'iscrizione, può proseguire il percorso di studio presso una diversa sede, tenuto conto della redistribuzione dei posti non assegnati. A tal fine, lo studente procede a indicare un ordine di preferenza delle sedi ancora disponibili.

9. Qualora lo studente, all'esito della procedura di cui al comma 8, non trovi utile collocazione, si procede all'assegnazione d'ufficio nella sede con disponibilità di posti e più prossima alla residenza/domicilio indicati in sede d'iscrizione ai sensi del D.M. n. 418 del 2025, Allegato 1, numero 2. In subordine, si procede all'assegnazione d'ufficio secondo tale ultimo criterio.

10. In caso di mancata immatricolazione nei termini prescritti dall'Allegato 3, all'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, lo studente decade dalla possibilità di immatricolarsi.

11. Lo studente è assegnato al corso affine secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito negli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e, in caso di parità, si applicano i criteri di cui al comma 4.

12. Qualora il numero delle immatricolazioni, anche in sovrannumero, ad un corso afferente alle Classi delle Lauree per le Professioni sanitarie, tra quelli di cui all'articolo 8, comma 1, del D.M. n. 418 del 2025, possa pregiudicare la sostenibilità dell'offerta formativa anche nel rispetto del principio enunciato dall'articolo 2, comma 2, lett. f), della legge 14 marzo 2025, n. 26, è



Ministero dell'università e della Ricerca

comunque garantita l'immatricolazione ad altro corso affine, come previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. *e*) della medesima legge, assicurando l'espressione della scelta da parte dello studente interessato tra quelli in cui risultino posti disponibili, secondo modalità individuate con apposito decreto ministeriale.

Articolo 3 *(Posti disponibili)*

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71 e nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lett. *f*), *g*) e *h*) della legge 14 marzo 2025, n. 26, per i corsi di cui all'articolo 1, resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Per l'anno accademico 2025/2026, i posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42), destinati agli studenti di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono definiti e ripartiti tra le università con successivi decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, in prima applicazione del presente decreto, sono derogati per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) delle università statali i requisiti di docenza relativi alla numerosità massima della classe di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 e ss.mm.ii, ai fini della determinazione del potenziale formativo degli atenei e della conseguente definizione dei posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini



Ministero dell'università e della ricerca

Allegato 1

(Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia)

1. Il giorno 12 gennaio 2026 sono pubblicate nell'area riservata del portale CINECA *University* le graduatorie nazionali di merito nominative afferenti a ciascuno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42), degli studenti provenienti dai Paesi UE e non UE e residenti in Italia, redatte sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto, con l'indicazione per ogni studente della sede universitaria alla quale risulta immatricolabile, secondo l'ordine di preferenza indicato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 418 del 30 maggio 2025, all'atto dell'iscrizione al relativo corso di laurea.

Lo studente, dopo l'accesso alla sua area riservata, visiona e verifica tutte le informazioni presenti in merito al punteggio conseguito e all'anagrafica.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla assegnazione e alla successiva immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico nel quale lo studente ha svolto il semestre filtro. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione online dello studente, salvo quanto previsto dall'informativa *privacy* al punto "*Periodo di conservazione dei dati personali e utilizzo anche per fini storici e statistici*" resa disponibile allo studente all'atto dell'iscrizione al semestre filtro sul portale *University*. Al termine del periodo di conservazione i suddetti dati sono resi anonimi.

2. Lo studente è immatricolabile presso la prima sede utile, nell'ordine delle preferenze indicate, sulla base del punteggio ottenuto e del numero dei posti disponibili.

3. A partire dal giorno 13 gennaio 2026 lo studente provvede all'immatricolazione secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. È in ogni caso stabilito che lo studente deve immatricolarsi, a pena di decadenza, entro il giorno 16 gennaio 2026.

4. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi nei termini prescritti dal precedente punto 3 decade dalla possibilità di immatricolarsi nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria prescelto, ferma restando la possibilità per lo studente di immatricolarsi e proseguire gli studi in uno dei corsi affini, di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, secondo le procedure ed i termini di cui all'Allegato 3.

5. Entro le ore 12:00 del giorno 20 gennaio 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.

6. Gli eventuali posti disponibili, a seguito della mancata immatricolazione dello studente nei termini di cui al punto 3, nell'ambito della graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo



Ministero dell'università e della ricerca

unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria, sono utilizzati per le successive immatricolazioni a partire dal giorno 21 gennaio 2026.

7. A partire dal giorno 21 gennaio 2026, gli studenti che, in base al punteggio ottenuto, non sono immatricolabili presso una delle sedi universitarie opzionate secondo l'ordine di preferenza indicato in base al precedente punto 1, possono procedere ad ulteriori scelte di tutte le sedi disponibili ove residuino i posti all'esito della procedura di cui al punto 3 e seguenti. Lo studente concorre sui predetti posti in ordine di graduatoria.

8. Le scelte possono essere presentate esclusivamente *on line* attraverso il portale CINECA *University* all'interno del quale sono indicate, altresì, le sedi delle università per le quali residuano posti.

9. La procedura telematica di cui al punto 7 è attiva dal giorno 21 gennaio 2026 al giorno 23 gennaio 2026 ore 17.00 (GMT + 2).

10. A partire dal giorno 26 gennaio 2026 lo studente provvede all'immatricolazione, secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. È in ogni caso stabilito che lo studente deve immatricolarsi, a pena di decadenza, entro il giorno 29 gennaio 2026.

11. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi nei termini prescritti dal precedente punto 10 decade dalla possibilità di immatricolarsi nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria prescelto, ferma restando la possibilità per lo studente di immatricolarsi e proseguire gli studi in uno dei corsi affini, di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, secondo le procedure ed i termini di cui all'Allegato 3.

12. Entro le ore 12:00 del giorno 2 febbraio 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.

13. La graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria è definita in data 3 febbraio 2026.

14. Gli studenti non collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito afferenti a ciascuno dei corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria, sono assegnati ai fini dell'immatricolazione ad uno dei corsi di laurea affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, secondo le preferenze indicate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c), del medesimo decreto e le procedure ed i termini previsti dall'Allegato 3.

15. Gli eventuali posti residui alla data del 3 febbraio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, secondo le procedure di seguito dettagliate.



Ministero dell'università e della ricerca

16. Nel corso del primo anno, qualora un ateneo risulti avere capacità formative residue, lo stesso ateneo può accogliere istanze di cambio di sede presentate da studenti, ove accerti la sussistenza di gravi motivi debitamente documentati. Le università disciplinano nei propri regolamenti le modalità di attuazione di tali disposizioni.

17. Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'Università e della Ricerca. In conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, secondo il quale: *“nelle more dell’attuazione dell’articolo 2, comma 2, lett. f), g) e h) della legge 14 marzo 2025, n. 26, per i corsi di cui all’articolo 1, resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all’articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264”*, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano il semestre filtro di cui al richiamato decreto legislativo. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'Università e della Ricerca per il primo anno. Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici. Gli studenti che intendono essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei. Gli studenti invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto agli studenti non rientranti nelle predette categorie. Pertanto, se due o più studenti ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene



Ministero dell'università e della ricerca

preferito lo studente invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

18. Gli atenei prevedono negli avvisi o bandi pubblici che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di Paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto, gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze, sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

19. Per nessun motivo è consentita l'iscrizione degli studenti in sovrannumero rispetto alla coorte cui le iscrizioni si riferiscono.



Ministero dell'università e della ricerca

Allegato 2

(Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero)

1. Il giorno 12 gennaio 2026 sono pubblicate nell'area riservata del portale CINECA *University* le graduatorie nazionali di merito nominative afferenti a ciascuno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42), degli studenti provenienti dai Paesi non UE residenti all'estero, redatte sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto, con l'indicazione per ogni studente della sede universitaria presso la quale risulta immatricolabile, secondo l'ordine di preferenza indicato, ai sensi dell'art. 2, lett. b), del D.M. n. 418/2025, all'atto dell'iscrizione al relativo corso di laurea.

Lo studente, dopo l'accesso alla sua area riservata, visiona e verifica tutte le informazioni presenti in merito al punteggio conseguito e all'anagrafica.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla assegnazione e alla successiva immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico nel quale lo studente ha svolto il semestre filtro. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione online dello studente, salvo quanto previsto dall'informativa *privacy* al punto "*Periodo di conservazione dei dati personali e utilizzo anche per fini storici e statistici*" resa disponibile allo studente all'atto dell'iscrizione al semestre filtro sul portale *University*. Al termine del periodo di conservazione i suddetti dati sono resi anonimi.

2. Lo studente è immatricolabile presso la prima sede utile, nell'ordine delle preferenze indicate, sulla base del punteggio ottenuto e del numero dei posti disponibili.

3. A partire dal giorno 13 gennaio 2026 lo studente provvede all'immatricolazione secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. È in ogni caso stabilito che lo studente deve immatricolarsi, a pena di decadenza, entro il giorno 16 gennaio 2026.

4. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi nei termini prescritti dal precedente punto 3 decade dalla possibilità di immatricolarsi nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria prescelto, ferma restando la possibilità per lo studente di immatricolarsi e proseguire gli studi in uno dei corsi affini, di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, secondo le procedure ed i termini di cui all'Allegato 3.

5. Entro le ore 12:00 del giorno 20 gennaio 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.



Ministero dell'università e della ricerca

6. La graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria è definita in data 21 gennaio 2026.

7. Gli eventuali posti che, alla data del 21 gennaio 2026, dovessero risultare non utilizzati nell'ambito della predetta graduatoria, per il mancato superamento delle prove di esame relative agli insegnamenti impartiti nel semestre filtro o per iscrizioni inferiori ai posti disponibili o per rinuncia alla votazione conseguita almeno a uno degli esami di profitto sostenuti nel semestre filtro o per mancata immatricolazione, sono resi disponibili, a partire dalla suddetta data, per le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia nelle relative graduatorie.



Ministero dell'università e della ricerca

Allegato 3

(Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025)

1. Il giorno 3 febbraio 2026 è pubblicata nell'area riservata del portale CINECA *University* la graduatoria di merito nominativa, relativa ai corsi affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, degli studenti provenienti dai Paesi UE e non UE residenti in Italia nonché degli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero, redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto, con l'indicazione per ogni studente della sede universitaria alla quale risulta immatricolabile, secondo l'ordine di preferenza indicato, ai sensi dell'art. 2, lett. c), del D.M. n. 418/2025.

Lo studente, dopo l'accesso alla sua area riservata, visiona e verifica tutte le informazioni presenti in merito al punteggio conseguito e all'anagrafica.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla assegnazione ed alla successiva immatricolazione dello studente al corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione online dello studente, salvo quanto previsto dall'informativa *privacy* al punto "*Periodo di conservazione dei dati personali e utilizzo anche per fini storici e statistici*" resa disponibile allo studente all'atto dell'iscrizione al semestre filtro sul portale *University*. Al termine del periodo di conservazione i suddetti dati sono resi anonimi.

2. Lo studente è immatricolabile presso la prima sede utile, nell'ordine delle preferenze indicate, sulla base del punteggio ottenuto e del numero dei posti disponibili.

3. A partire dal giorno 3 febbraio 2026 lo studente provvede all'immatricolazione secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria, anche in sovrannumero, di norma nel limite del 20% dei posti disponibili. In ogni caso lo studente è tenuto ad immatricolarsi, a pena di decadenza, entro il giorno 6 febbraio 2026.

4. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi nei termini prescritti dal precedente punto 3 decade dalla possibilità di immatricolarsi nel corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025.

5. Entro le ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.

6. Gli eventuali disponibili a seguito di mancata immatricolazione dello studente nei termini di cui al punto 3 nell'ambito della graduatoria afferente ai corsi di studio di cui all'articolo 8 del D.M. n.



Ministero dell'università e della ricerca

418/2025, sono utilizzati per le successive scelte immatricolazioni a partire dal giorno 12 febbraio 2026.

7. A partire dal giorno 12 febbraio 2026, gli studenti che, in base al punteggio ottenuto, non sono immatricolabili presso una delle sedi universitarie opzionate secondo l'ordine di preferenza indicato in base al precedente punto 1, possono procedere ad ulteriori scelte di tutte le sedi disponibili ove residuino i posti all'esito della procedura di cui al punto 3 e seguenti. Lo studente concorre sui predetti posti in ordine di graduatoria.

8. Le scelte possono essere presentate esclusivamente *on line* attraverso il portale CINECA *University* all'interno del quale sono indicate, altresì, le sedi degli atenei per le quali residuano posti.

9. La procedura telematica di cui al punto 7 è attiva dal giorno 12 febbraio 2026 al giorno 16 febbraio 2026 ore 17.00 (GMT + 2).

10. A partire dal giorno 17 febbraio 2026 lo studente provvede all'immatricolazione secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. È in ogni caso stabilito che lo studente deve immatricolarsi, a pena di decadenza, entro il giorno 20 febbraio 2026.

11. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi nei termini prescritti dal precedente punto 10 decade dalla possibilità di immatricolarsi nel corso di laurea di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025.

12. Entro le ore 12:00 del giorno 24 febbraio 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.

13. A partire dal giorno 26 febbraio 2026, gli studenti che in base al punteggio ottenuto non accedono ad una delle sedi universitarie opzionate sono assegnati d'ufficio alla sede con disponibilità di posti e più prossima alla residenza/domicilio indicata in sede d'iscrizione. Lo studente viene assegnato sui predetti posti in ordine di graduatoria. In subordine, si procede all'assegnazione d'ufficio secondo il citato criterio della prossimità della residenza/domicilio.

14. Lo studente prende visione dell'eventuale assegnazione di cui al precedente punto 13 mediante accesso alla propria area riservata.

15. A partire dal giorno 27 febbraio 2026, lo studente provvede all'immatricolazione secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. È in ogni caso stabilito che lo studente deve immatricolarsi, a pena di decadenza, entro il giorno 4 marzo 2026.



Ministero dell'università e della ricerca

16. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi nei termini prescritti dal precedente punto 15 decade dalla possibilità di immatricolarsi nel corso di laurea di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025.

17. Entro le ore 12:00 del giorno 6 marzo 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.

18. La graduatoria afferente ai corsi affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025 è definita in data 9 marzo 2026.

19. Gli studenti che non si immatricolano ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), medicina veterinaria (LM-42) o ai corsi affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418/2025, si possono immatricolare ad altro corso di studio, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.M. n. 418 del 2025, anche oltre i termini previsti dai regolamenti didattici di ateneo, entro il 6 febbraio 2026.



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 luglio 2025, n. 454, recante «Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026»;

RAVVISATA la necessità di modificare l'articolo 6, comma 1, del D.M. n. 418 del 2025 con riguardo alla determinazione del punteggio attribuito per ciascuna risposta errata;

DECRETA:

Art. 1

(Modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418)

1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le prove d'esame sono valutate in trentesimi, oltre alla lode a cui è attribuito il valore di un punto. Ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 7, il punteggio è attribuito come segue:
 - 1 punto per ogni risposta esatta;*
 - 0 punti per ogni risposta omessa;*
 - meno 0,10 (- 0,10) punti per ogni risposta errata.».*

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini



Il Ministro dell'università e della ricerca

sanitario nazionale, per l'anno accademico 2025/2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;

VISTE le risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca in data 28 luglio 2025 - con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l'anno accademico 2025/2026 – nonché la correlata nota ministeriale prot. 16009 del 6 agosto 2025, con cui è stato comunicato, ai componenti del Tavolo stesso, l'intervenuto incremento del potenziale formativo degli Atenei relativamente al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, in lingua italiana, a.a. 2025-2026;

NELLE MORE dell'eventuale adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento delle sedi e dei corsi di laurea in lingua italiana presso le università che ne hanno fatto richiesta per l'a.a. 2025/2026;

VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2025/2026, comunicato dallo Stato Maggiore della Difesa con nota recante protocollo in ingresso n. 8417 del 18 aprile 2025;

RITENUTO in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;

DECRETA

Articolo 1 *(Disposizioni generali)*

1. Per l'anno accademico 2025/2026, i posti disponibili, per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42), in lingua italiana, destinati agli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'articolo 39, comma 5, D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 e agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero, sono determinati a livello nazionale in ragione dell'intera offerta



Il Ministro dell'università e della ricerca

formativa disponibile espressa, anche dagli Atenei le cui sedi o i cui corsi risultino in corso di accreditamento iniziale, fermo restando quanto previsto dal comma 3.

2. I posti sono ripartiti fra le Università, per ogni corso di laurea afferente alle Classi LM-41, LM-42 e LM-46, secondo le tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

3. L'assegnazione dei posti agli Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in corso di istruttoria, è condizionata all'esito positivo delle procedure di accreditamento.

Articolo 2

(Effetti della programmazione nazionale annuale)

1. Ciascuna università immatricola gli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'articolo 39, comma 5, D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, nonché gli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero di cui al comma 2 dell'articolo 39 del richiamato decreto legislativo, in base alle assegnazioni degli studenti effettuate dal Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 luglio 2025, n. 454, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto, fatte salve le eventuali integrazioni in aumento o in diminuzione che verranno adottate con successivo decreto.

2. I posti di cui al comma 1 si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2025/2026 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale dei corsi di laurea di cui all'articolo 1, in conformità agli articoli 3 e 4 della legge n. 264 del 1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 luglio 2025, n. 454, All. 1, punto 16.

3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore circa le professioni di medico chirurgo, odontoiatra e medico veterinario, non sono consentite ammissioni in sovrannumero né utilizzazioni di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun ateneo per il primo degli anni del corso legale della laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.



Il Ministro dell'università e della ricerca

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
BARI	
BARI	350
TARANTO	83
BASILICATA	
POTENZA	80
BOLOGNA	
BOLOGNA	400
FORLI'	175
RAVENNA	175
BRESCIA	
BRESCIA	305
CAGLIARI	
CAGLIARI	299
CAMPANIA - "L. VANVITELLI"	
CASTEL VOLTURNO (*in fase di accreditamento)	120
NAPOLI	290
CASERTA	330
CATANIA	
CATANIA	500
CATANZARO	
CATANZARO	446
CROTONE - TD	76
Cattolica del Sacro Cuore	
ROMA ad indirizzo tecnologico	90
ROMA	480
CHIETI-PESCARA	



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
CHIETI	300
della CALABRIA	
RENDE - TD	167
EUROPEA di ROMA	
ROMA	100
FERRARA	
FERRARA	600
FIRENZE	
FIRENZE	560
FOGGIA	
FOGGIA	245
GENOVA	
GENOVA	335
INSUBRIA	
VARESE	219
L'AQUILA	
L'AQUILA	195
LINK CAMPUS	
FANO (*in fase di accreditamento)	75
FROSINONE (*in fase di accreditamento)	75
NOVEDRATE (*in fase di accreditamento)	75
ROMA (*in fase di accreditamento)	380
SAVONA (*in fase di accreditamento)	75
ASCOLI PICENO (*in fase di accreditamento)	75
LUM "Giuseppe Degennaro"	
CASAMASSIMA (*in fase di accreditamento)	140



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
CASAMASSIMA - MD (*in fase di accreditamento)	150
MESSINA	
MESSINA	517
MESSINA	88
MILANO	
MILANO	149
MILANO	242
MILANO	165
MILANO-BICOCCA	
MONZA	180
MODENA e REGGIO EMILIA	
MODENA	221
MOLISE	
CAMPOBASSO	187
Napoli Federico II	
NAPOLI (*in fase di accreditamento)	70
NAPOLI (*in fase di accreditamento)	70
NAPOLI	620
PADOVA	
PADOVA (*in fase di accreditamento)	120
TREVISO	97
PADOVA MED 3 (*in fase di accreditamento)	120
PADOVA MED 2 (*in fase di accreditamento)	120
PADOVA MED 4 (*in fase di accreditamento)	120
PALERMO	
CALTANISSETTA (*in fase di accreditamento)	72



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
PALERMO (*in fase di accreditamento)	78
PALERMO (*in fase di accreditamento)	461
CALTANISSETTA (*in fase di accreditamento)	98
PARMA	
PARMA	316
Parthenope di NAPOLI	
NAPOLI (*in fase di accreditamento)	88
PAVIA	
PAVIA	427
PERUGIA	
PERUGIA (*in fase di accreditamento)	310
TERNI (*in fase di accreditamento)	120
PIEMONTE ORIENTALE	
ALESSANDRIA (*in fase di accreditamento)	132
NOVARA (*in fase di accreditamento)	135
PISA	
PISA	365
Politecnica delle MARCHE	
ANCONA	364
ROMA "La Sapienza"	
LATINA - "E"	203
RIETI - "G"	106
ROMA - "B"	250
ROMA - "D"	250
ROMA - "A"	250
ROMA - "C"	250



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
ROMA	241
ROMA - HT	108
ROMA "Tor Vergata"	
ROMA	483
TIRANA (*in fase di accreditamento)	220
SALENTO	
LECCE	147
SALERNO	
BARONISSI	198
SASSARI	
SASSARI	219
SIENA	
SIENA	303
TORINO	
TORINO	545
TRENTO	
TRENTO	80
TRIESTE	
TRIESTE	210
UDINE	
UDINE	163
UKE - Università Kore di ENNA	
ENNA	400
UniCamillus - Saint Camillus International U	
VENEZIA	320
ROMA (*in fase di accreditamento)	160



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
CEFALU'	80
ROMA	425
UNISR - San Raffaele	
MILANO (*in fase di accreditamento)	250
MILANO (*in fase di accreditamento)	250
MILANO (*in fase di accreditamento)	250
Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA	
ROMA	154
VERONA	
VERONA	252
VERONA ad indirizzo tecnologico	80
Totale	20864



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	Studenti dei paesi non UE residenti all'estero
BARI	
BARI	6
TARANTO	0
BASILICATA	
POTENZA	3
BOLOGNA	
BOLOGNA	10
FORLÌ	5
RAVENNA	5
BRESCIA	
BRESCIA	10
CAGLIARI	
CAGLIARI	5
CAMPANIA - "L. VANVITELLI"	
CASTEL VOLTURNO (*in fase di accreditamento)	0
NAPOLI	0
CASERTA	0
CATANIA	
CATANIA	0
CATANZARO	
CATANZARO	43
CROTONE - TD	8
Cattolica del Sacro Cuore	
ROMA ad indirizzo tecnologico	0
ROMA	0



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	Studenti dei paesi non UE residenti all'estero
CHIETI-PESCARA	
CHIETI	10
della CALABRIA	
RENDE - TD	6
EUROPEA di ROMA	
ROMA	0
FERRARA	
FERRARA	1
FIRENZE	
FIRENZE	20
FOGGIA	
FOGGIA	5
GENOVA	
GENOVA	5
INSUBRIA	
VARESE	1
L'AQUILA	
L'AQUILA	3
LINK CAMPUS	
FANO (*in fase di accreditamento)	5
FROSINONE (*in fase di accreditamento)	5
NOVEDRATE (*in fase di accreditamento)	5
ROMA (*in fase di accreditamento)	20
SAVONA (*in fase di accreditamento)	5



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	Studenti dei paesi non UE residenti all'estero
ASCOLI PICENO (*in fase di accreditamento)	5
LUM "Giuseppe Degennaro"	
CASAMASSIMA (*in fase di accreditamento)	0
CASAMASSIMA - MD (*in fase di accreditamento)	0
MESSINA	
MESSINA	15
MESSINA	0
MILANO	
MILANO	1
MILANO	5
MILANO	1
MILANO-BICOCCA	
MONZA	0
MODENA e REGGIO EMILIA	
MODENA	9
MOLISE	
CAMPOBASSO	5
Napoli Federico II	
NAPOLI (*in fase di accreditamento)	0
NAPOLI (*in fase di accreditamento)	0
NAPOLI	10
PADOVA	
PADOVA (*in fase di accreditamento)	1
TREVISO	3
PADOVA MED 3 (*in fase di accreditamento)	2



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	Studenti dei paesi non UE residenti all'estero
PADOVA MED 2 (*in fase di accreditamento)	1
PADOVA MED 4 (*in fase di accreditamento)	2
PALERMO	
CALTANISSETTA (*in fase di accreditamento)	2
PALERMO (*in fase di accreditamento)	2
PALERMO (*in fase di accreditamento)	0
CALTANISSETTA (*in fase di accreditamento)	2
PARMA	
PARMA	27
Parthenope di NAPOLI	
NAPOLI (*in fase di accreditamento)	0
PAVIA	
PAVIA	2
PERUGIA	
PERUGIA (*in fase di accreditamento)	16
TERNI (*in fase di accreditamento)	4
PIEMONTE ORIENTALE	
ALESSANDRIA (*in fase di accreditamento)	0
NOVARA (*in fase di accreditamento)	13
PISA	
PISA	4
Politecnica delle MARCHE	
ANCONA	0
ROMA "La Sapienza"	
LATINA - "E"	3



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	Studenti dei paesi non UE residenti all'estero
RIETI - "G"	5
ROMA - "B"	16
ROMA - "D"	16
ROMA - "A"	16
ROMA - "C"	16
ROMA	7
ROMA - HT	7
ROMA "Tor Vergata"	
ROMA	7
TIRANA (*in fase di accreditamento)	30
SALENTO	
LECCE	3
SALERNO	
BARONISSI	0
SASSARI	
SASSARI	5
SIENA	
SIENA	2
TORINO	
TORINO	2
TRENTO	
TRENTO	0
TRIESTE	
TRIESTE	0
UDINE	



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	Studenti dei paesi non UE residenti all'estero
UDINE	2
UKE - Università Kore di ENNA	
ENNA	16
UniCamillus - Saint Camillus International U	
VENEZIA	0
ROMA (*in fase di accreditamento)	0
CEFALU'	0
ROMA	225
UNISR - San Raffaele	
MILANO (*in fase di accreditamento)	0
MILANO (*in fase di accreditamento)	0
MILANO (*in fase di accreditamento)	0
Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA	
ROMA	6
VERONA	
VERONA	3
VERONA ad indirizzo tecnologico	5
Totale	710



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria
per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
BARI	
BARI	28
BOLOGNA	
BOLOGNA	36
BRESCIA	
BRESCIA	20
CAGLIARI	
CAGLIARI	25
CAMPANIA - "L. VANVITELLI"	
NAPOLI	55
CATANIA	
CATANIA	25
CATANZARO	
CATANZARO	18
Cattolica del Sacro Cuore	
ROMA	40
CHIETI-PESCARA	
CHIETI	40



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria
per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
FERRARA	
FERRARA	15
FIRENZE	
FIRENZE	33
FOGGIA	
FOGGIA	50
GENOVA	
GENOVA	32
INSUBRIA	
VARESE	20
L'AQUILA	
L'AQUILA	26
LINK CAMPUS	
CITTA' DI CASTELLO	55
MACERATA (*in fase di accreditamento)	55
ROMA (*in fase di accreditamento)	55
SAVONA	55



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria
per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
LUM "Giuseppe Degennaro"	
CASAMASSIMA	40
MESSINA	
MESSINA	50
MILANO	
MILANO	60
MILANO-BICOCCA	
MONZA	30
MODENA e REGGIO EMILIA	
MODENA	20
Napoli Federico II	
NAPOLI	60
PADOVA	
PADOVA	25
PALERMO	
PALERMO	19
PARMA	
PARMA	28



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria
per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
PAVIA	
PAVIA	20
PERUGIA	
PERUGIA	25
PISA	
PISA	28
Politecnica delle MARCHE	
ANCONA	25
ROMA "La Sapienza"	
ROMA	60
ROMA "Tor Vergata"	
ROMA	80
SALERNO	
BARONISSI	30
SASSARI	
SASSARI	26
TORINO	
TORINO	40



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria
per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
TRIESTE	
TRIESTE	40
UniCamillus - Saint Camillus International U	
ROMA	75
UNISR - San Raffaele	
MILANO	60
Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA	
ROMA	55
VERONA	
VERONA	25



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria
Studenti dei paesi non UE residenti all'estero
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
BARI	
BARI	2
BOLOGNA	
BOLOGNA	3
BRESCIA	
BRESCIA	0
CAGLIARI	
CAGLIARI	1
CAMPANIA - "L. VANVITELLI"	
NAPOLI	0
CATANIA	
CATANIA	1
CATANZARO	
CATANZARO	2
Cattolica del Sacro Cuore	
ROMA	0
CHIETI-PESCARA	
CHIETI	6



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria
Studenti dei paesi non UE residenti all'estero
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
FERRARA	
FERRARA	0
FIRENZE	
FIRENZE	2
FOGGIA	
FOGGIA	0
GENOVA	
GENOVA	3
INSUBRIA	
VARESE	1
L'AQUILA	
L'AQUILA	4
LINK CAMPUS	
CITTA' DI CASTELLO	5
MACERATA (*in fase di accreditamento)	5
ROMA (*in fase di accreditamento)	5
SAVONA	5



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria
Studenti dei paesi non UE residenti all'estero
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
LUM "Giuseppe Degennaro"	
CASAMASSIMA	0
MESSINA	
MESSINA	0
MILANO	
MILANO	0
MILANO-BICOCCA	
MONZA	1
MODENA e REGGIO EMILIA	
MODENA	0
Napoli Federico II	
NAPOLI	0
PADOVA	
PADOVA	2
PALERMO	
PALERMO	1
PARMA	
PARMA	2



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria
Studenti dei paesi non UE residenti all'estero
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
PAVIA	
PAVIA	1
PERUGIA	
PERUGIA	5
PISA	
PISA	2
Politecnica delle MARCHE	
ANCONA	0
ROMA "La Sapienza"	
ROMA	3
ROMA "Tor Vergata"	
ROMA	2
SALERNO	
BARONISSI	0
SASSARI	
SASSARI	2
TORINO	
TORINO	4



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria
Studenti dei paesi non UE residenti all'estero
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
TRIESTE	
TRIESTE	0
UniCamillus - Saint Camillus International U	
ROMA	35
UNISR - San Raffaele	
MILANO	0
Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA	
ROMA	5
VERONA	
VERONA	0



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in
Medicina Veterinaria
per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
BARI	
BARI	60
BOLOGNA	
OZZANO DELL'EMILIA	110
CAMERINO	
MATELICA	60
LINK CAMPUS	
ROMA (*in fase di accreditamento)	55
MESSINA	
MESSINA	95
MILANO	
LODI	100
Napoli Federico II	
NAPOLI	76
PADOVA	
LEGNARO	96
PALERMO	
PALERMO	47



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in
Medicina Veterinaria
per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
PARMA	
PARMA	77
PERUGIA	
PERUGIA	84
PISA	
PISA	66
ROMA "Tor Vergata"	
ROMA	80
SASSARI	
SASSARI	56
TERAMO	
TERAMO	70
TORINO	
GRUGLIASCO	120



Ministero dell'Università e della Ricerca

**Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in
Medicina Veterinaria
Studenti dei paesi non UE residenti all'estero
a.a. 2025/2026**

Università e sede	POSTI
BARI	
BARI	5
BOLOGNA	
OZZANO DELL'EMILIA	10
CAMERINO	
MATELICA	5
LINK CAMPUS	
ROMA (*in fase di accreditamento)	5
MESSINA	
MESSINA	5
MILANO	
LODI	5
Napoli Federico II	
NAPOLI	5
PADOVA	
LEGNARO	4
PALERMO	
PALERMO	3



Ministero dell'Università e della Ricerca

Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in

Medicina Veterinaria

Studenti dei paesi non UE residenti all'estero

a.a. 2025/2026

Università e sede	POSTI
PARMA	
PARMA	3
PERUGIA	
PERUGIA	2
PISA	
PISA	3
ROMA "Tor Vergata"	
ROMA	0
SASSARI	
SASSARI	4
TERAMO	
TERAMO	10
TORINO	
GRUGLIASCO	4